

Statuto

Art. 1 - Il giorno 8 dicembre 2006

E' costituita l'Associazione culturale " Palazzuolo per le Arti".

E' una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. Ili, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2 - L'Associazione "Palazzuolo per le Arti" persegue i seguenti scopi:

- Ampliare e diffondere la cultura attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- Allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori in campo culturale e artistico affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura e le arti come un bene per la persona ed un valore sociale;
- Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;

Art. 3 - L'associazione "Palazzuolo per le Arti" per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- Attività di autofinanziamento: tesseramento e ricerca sponsor
- Attività culturali: mostre, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, lezioni.
- Attività di formazione: istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- Attività editoriale: cataloghi di mostre, monografie e tutto quanto diretto a divulgare i risultati dell'attività dell'Associazione, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

Art. 4 - L'associazione "Palazzuolo per le Arti" è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

- Soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- Soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione e sono esonerati dal versamento di quote annuali.
- Soci fondatori: persone o enti che hanno costituito l'Associazione e si impegnano a condurne l'attività sottoscrivendo una quota annuale che sarà sempre il doppio di quella dei soci ordinari.

Art. 5 - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le delibere assunte dagli organi preposti

Art. 6 - Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 7 - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- contributi;
- quote associative
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9 - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

II Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10 - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Tesoriere;

Art. 11 - L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria su richiesta del Consiglio direttivo o almeno del 51% degli associati. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso portato a conoscenza almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 12. - L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- Elegge il Consiglio direttivo, il quale al suo interno nomina un Presidente, un

Vicepresidente ed il Tesoriere

- Approva il bilancio preventivo e consuntivo. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto. All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13 - Il consiglio direttivo è composto da 7 membri, eletti dall'Assemblea Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 5 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 14 - Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il Presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- Richiesta motivata e scritta di almeno il 51% dei soci. Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
 - predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
 - formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
 - elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
 - elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
 - stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.
- Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 15 - Il presidente dura in carica 5 anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 16 - Lo scioglimento dell'Associazione è subordinato al raggiungimento degli scopi o all'impossibilità di raggiungerli Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 17 - Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 18 - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.